

## **I requisiti della famiglia adottiva nell'adozione internazionale**

Dott.ssa Graziana Campanato

### **L'idoneità della famiglia sostitutiva nell'A.I.**

I requisiti richiesti dalla legge per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, per l'espresso richiamo dell'art. 6 L. 184/83. L'art. 6 co. 2° non fa distinzione nemmeno per il requisito della capacità genitoriale adottiva, tuttavia vi è sempre stato dibattito in ordine alla necessità che le coppie abbiano delle doti particolari in considerazione della maggiore difficoltà insita nell'adozione di un bambino straniero.

Effettivamente la specificità dei problemi che presenta l'inserimento familiare di un bambino appartenente ad altre culture costituisce fattore di rischio che richiede una maggiore preparazione delle coppie. Non solo: si ritiene necessario che l'intero ambiente familiare sia idoneo all'accoglienza per favorire l'integrazione del minore che acquisendo lo status di figlio legittimo degli adottanti diventa di diritto membro della famiglia allargata con la quale instaura pieni rapporti giuridici.

La coppia adottiva deve sapere che l'estraneità rende difficile il loro adattamento al bambino e viceversa, per cui occorre che vi sia una conoscenza reciproca degli stili di vita e delle modalità di comunicazione. Deve sapere che nel momento in cui il bambino straniero inizia ad integrarsi nel nuovo nucleo familiare si avvia il processo di abbandono dell'ambiente originario, per cui interviene un momento di crisi personale che necessita di una forma di aiuto da parte dell'adulto nell'elaborazione del lutto. Si è detto che l'abbandono della madre patria comporta le stesse angosce dell'abbandono della propria madre.

I genitori adottivi debbono essere in grado di affrontare questa situazione e l'informazione preventiva sulle dinamiche e le realtà connesse con l'adozione ed il processo di adattamento di un bambino straniero, questa base conosciuta è imprescindibile e costituisce il punto di partenza per affrontare i vari problemi.

Nel valutare l' idoneità adottiva è necessario considerare se la coppia abbia ricevuto le informazioni necessarie ed abbia acquisito quella base di conoscenza che è indispensabile per proporsi il percorso in termini di realtà.

Occorre anche verificare se la coppia sia capace di accettare la storia preadottiva del bambino, le sue doppie radici, e sia capace di narrargli, una volta accolto, questo suo passato; se sia una coppia sufficientemente flessibile per accettare queste innegabili differenze e sufficientemente matura per conservarle e farle riconoscere anche da parte di terze persone che avranno rapporti con il bambino. Una coppia capace di rinegoziare i propri rapporti per rimodellarli aprendosi al cambiamento.

Non si deve perdere di vista il fatto che la valutazione dell' idoneità dell' adozione non costituisce una descrizione fotografica e statica di qualità e difetti della persona, né una ricognizione di condotta adeguata, ma uno studio sul processo relazionale.

Il riconoscimento delle funzioni genitoriali non è compito facile ed altro fattore di rischio è costituito dalla professionalità dell' operatore sociale e/o dello psicologo preposto alla valutazione.

La legge attribuisce tale competenza al servizio socio-assistenziale dell' ente locale (art. 29 bis c. 4° lett. c), che in collaborazione con il servizio sanitario deve compiere uno studio approfondito sugli aspiranti genitori adottivi e redigere una dettagliata relazione che deve contenere notizia sulla situazione personale familiare e sanitaria, le motivazioni all' adozione, l' attitudine e la capacità di farsi carico di un minore.

La norma richiama l' art. 15 della Convenzione dell' Aja. L' attività di informazione sul fenomeno dell' a.i. spetta agli stessi servizi ed agli enti autorizzati. E' necessaria pertanto una buona formazione degli operatori, un coordinamento con gli enti autorizzati a mezzo del Protocollo regionale previsto dalla stessa legge, una sufficiente rete di servizi che consentono di svolgere l' attività loro domandata nei termini previsti dalla normativa (quattro mesi) dalla trasmissione della dichiarazione di disponibilità, l' accettazione da parte dei servizi pubblici e degli enti privati di collaborare con lealtà per il fine comune.

Solo attraverso queste modalità il fattore di rischio relativo alla valutazione dell'idoneità della coppia può sensibilmente ridursi.

Deve anche essere chiaro alla coppia che se il Tribunale dovesse ritenerla idonea, seppure di fronte ad una valutazione negativa o incerta contenuta nella relazione, questo decreto non sarà sufficiente per l'autorità straniera che considererà gli elementi negativi della relazione come ostativi per l'abbinamento adottivo.

In questo caso è necessario che il decreto sia ragionevolmente motivato per chiarire le diverse conclusioni cui è pervenuto il Tribunale rispetto ai contenuti della relazione, per evitare che l'idoneità riconosciuta non serva alla coppia per adottare un bambino.

La stessa deve anche sapere che se uno dei coniugi – o entrambi – è affetto da alcune patologie serie che secondo l'interpretazione giurisprudenziale italiana possano non essere ostative alla dichiarazione di idoneità, queste saranno di sicuro ostacolo all'esterno, perché in alcuni paesi è previsto un elenco di malattie che non consentono l'adozione in modo tassativo.

La coppia che si trova in tali condizioni dovrà necessariamente rivolgersi ad enti accreditati in paesi che non abbiano regole di questo tipo, per cui onde eliminare questo fattore di rischio si deve fornire una chiara informazione relativa a questo aspetto dell'a.i.

### **Il decreto di idoneità mirato.**

La stessa Convenzione dell'Aja prevede che oltre l'accertamento delle qualità ed idoneità dei genitori, siano fornite le caratteristiche del bambino che i predetti sono idonei ad accogliere.

Il legislatore italiano ha fatto propria tale indicazione che presuppone un'idoneità mirata, recependo altresì l'insegnamento della Corte Costituzionale contenuto nella sentenza n. 10 del 1998 in cui affermava “Il Tribunale per i minorenni può comunicare nell'interesse del minore ogni elemento utile perché l'idoneità possa essere apprezzata in relazione allo specifico minore da adottare”.

A questo punto l'indagine conoscitiva diventa ancora più delicata perché si tratta di fare chiarezza tra i desideri comprensibili che orientano la coppia verso il bambino e l'individuazione delle risorse della coppia, nonché di verificare la consapevolezza che l'espressione di un desiderio non pone le condizioni per un suo soddisfacimento.

Al contrario il desiderio di un bambino sano e bello, piccolissimo, bianco e di un certo sesso, posto come condizione all'adozione, può esprimere un'assoluta incapacità all'accoglienza, se non addirittura una serie di pregiudizi inaccettabili.

Se tali caratteristiche venissero accolte nel decreto di idoneità esse si porrebbero come ostacolo all'individuazione di un bambino adottabile, posto che secondo il principio di sussidiarietà per l'a.i. non è sufficiente lo stato di abbandono in cui si trova il minore, ma è necessario anche l'impossibilità che questi possa venire adottato all'interno del suo paese.

Non solo, tale indicazione, ancorché fossero facilmente reperibili bambini di questo tipo, si porrebbe in contrasto con i principi di solidarietà e giustizia nei confronti di bambini meno desiderabili che ben difficilmente troverebbero una famiglia adottiva disponibile.

Occorre, pertanto, onde evitare questo fattore di rischio, distinguere il desiderio dall'effettiva disponibilità e dalle risorse genitoriali, informando in modo chiaro sul significato della domanda posta alla coppia quando le richiede le caratteristiche del bambino che la stessa ha in mente; in secondo luogo facendo riflettere sulle conseguenze di tali indicazioni; infine spiegando in modo chiaro quali siano gli elementi di valutazione che inducono a ritenere necessaria la precisazione di determinate caratteristiche.

Quelle che limitano la possibilità di individuazione del bambino vanno poste solo quando esse si impongono alla luce della situazione familiare della coppia, onde non rinunciare alle stesse che può ritenersi sempre una risorsa.

Diverso è il caso dell'idoneità richiesta rispetto ad un bambino individuato non in maniera astratta, ma con nome e cognome. Bambino normalmente conosciuto in

occasione di periodi trascorsi in Italia o con il quale è intercorso un rapporto all'estero per svariate ragioni.

Vi sono paesi che privilegiano questa forma di adozione in quanto consente di dare veste ed effetto giuridico a relazioni già sviluppatesi tra gli aspiranti genitori adottivi e l'adottando, relazioni che favoriscono una prognosi positiva di un buon abbinamento.

E' questo il caso della Bielorussia che gradisce le domande di adozione "mirata" nei confronti di bambini inviati all'estero per il cosiddetto "risanamento" o per motivi culturali – sociali – di studio.

L'indicazione dell'idoneità mirata di questo tipo è consentita, anche se vi è chi guarda con sospetto all'instaurarsi di tali rapporti perché intravede la possibilità della realizzazione di indebite scorciatoie rispetto al rigoroso procedimento dell'adozione.